



COMUNE DI LAMPORECCHIO

P.zza Berni 2
51035 Lamporecchio (PT)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEL "TEATRO COMUNALE DI LAMPORECCHIO"

Art. 1 – Descrizione

1. Il Teatro Comunale di Lamporecchio, con sede in Via della Costituzione 11, è una struttura di proprietà del Comune di Lamporecchio, si tratta di un bene culturale e, come tale, va salvaguardato e valorizzato nei modi e nelle forme adeguate ad una struttura pubblica.
2. La superficie totale è di circa mq 1022.
3. Per quanto riguarda la capienza, il numero di posti è: 250 al piano terra (oltre due posti riservati a persone diversamente abili), 20 al primo livello e 45 al secondo livello.
4. Il teatro è dotato di un accesso facilitato per portatori di handicap.
5. Le piantine del teatro sono visionabili sul sito internet del Comune.

Art. 2 – Destinazione d'uso

1. Il teatro è destinato allo svolgimento di attività teatrali e musicali, danza, attività cinematografiche, nonché convegni, conferenze, congressi di formazione e informazione, a condizione che si tratti di attività di interesse culturale e sociale.
2. La concessione è esclusa per l'esercizio del culto e per iniziative organizzate da partiti e movimenti politici.

Art. 3 - Competenze

1. La gestione delle attività istituzionali è affidata all'Area Amministrativa che opera sulla base degli indirizzi generali di governo.

2. La concessione a terzi degli spazi è effettuata dall'Area Amministrativa di concerto con l'Area Tecnica Lavori Pubblici.
3. Gli aspetti legati alla sicurezza e alla funzionalità del teatro sono a cura dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, che dovrà garantire l'integrità delle strutture e la funzionalità degli impianti, di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune.
4. I servizi di sorveglianza antincendio e pronto soccorso durante gli spettacoli sono a carico dell'Amministrazione comunale, attraverso affidamento ad apposite ditte specializzate, da parte dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

Art. 4 - Concessione

1. Possono usufruire della concessione in uso del Teatro Comunale, compatibilmente con l'utilizzo per le proprie attività da parte dell'Amministrazione comunale, i soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Le domande per la concessione dell'utilizzo del Teatro Comunale, formulate sull'apposito modello reperibile sul sito internet istituzionale o presso l'Ufficio Segreteria, devono essere inoltrate secondo una delle seguenti modalità:
 - spedite al Comune di Lamporecchio, Piazza Francesco Berni 2, 51035 Lamporecchio;
 - trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo comune.lamporecchio@postacert.toscana.it;
 - consegnate presso l'Ufficio Protocollo.
3. Le domande, da consegnare secondo le modalità sopra descritte almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, devono contenere:
 - generalità complete del richiedente e dati fiscali e, in caso di associazioni, enti o comitati, la carica che il richiedente stesso ricopre;
 - data della richiesta di concessione;
 - tipologia dell'iniziativa per cui è richiesta la concessione (titolo, natura, caratteristiche);
 - tipo di concessione d'uso richiesta;
 - nel caso di richiesta di utilizzo per attività il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, dovrà essere specificata l'associazione operante sul territorio comunale destinataria dello stesso.
4. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà comunque impegnarsi, una volta conclusa l'attività, a comunicare in forma scritta all'amministrazione comunale l'importo del ricavato e a dare adeguata dimostrazione dell'avvenuta consegna dello stesso all'associazione beneficiaria.
5. Il richiedente, con la domanda, dichiara di conoscere e accettare i contenuti del presente regolamento e le relative tariffe di concessione e di assumersi ogni responsabilità nei confronti di

terzi interessati allo svolgimento della manifestazione, della SIAE, delle Autorità di Pubblica sicurezza.

6. Il richiedente dovrà inoltre essere in possesso di assicurazione per responsabilità civile contro terzi, i cui estremi dovranno essere indicati nella richiesta.

7. L'esito della richiesta verrà comunicato entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda e, successivamente, verrà rilasciata la relativa concessione previo pagamento della relativa tariffa e versamento della cauzione cui al successivo art. 8.

8. L'importo relativo alla concessione in uso del Teatro Comunale di Lamporecchio sarà regolarmente fatturato dall'Amministrazione Comunale.

9. Nel caso di più richieste in date concomitanti sarà data precedenza secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

10. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di esaminare, in via del tutto eccezionale, le domande che, per cause di forza maggiore, siano inoltrate non rispettando la suddetta tempistica.

Tale concessione sarà subordinata alla verifica:

- della reale disponibilità della struttura;
- della qualità e importanza del progetto per la cittadinanza;
- delle motivazioni del ritardo della presentazione della domanda.

Art. 5 - Durata della concessione

1. La concessione in uso si intende relativa ad un periodo massimo di 17 ore nell'arco di tempo compreso tra le ore 9 del mattino e le ore 2.00 della notte.

2. L'utilizzazione dei locali nei giorni precedenti gli spettacoli, al fine di effettuare le prove, è possibile ma limitatamente ad un massimo di due volte per ogni spettacolo, compatibilmente con la programmazione, per un massimo di 8 ore giornaliere.

3. Possono essere previste prove ulteriori rispetto a quanto sopra, ma in tale caso dovrà essere corrisposta una apposita tariffa.

Art. 6 - Corrispettivo della concessione

1. La concessione in uso del teatro è a titolo oneroso con **tariffe** che ogni anno la giunta comunale provvede, con proprio atto, a determinare.

2. Sono previste **tariffe ridotte**, secondo quanto stabilito annualmente dalla giunta comunale in caso di:

- iniziative di pubblico interesse promosse da organismi pubblici o privati o dalle associazioni del luogo;

- spettacoli organizzati da soggetti che non perseguono statutariamente fini di lucro, i cui ricavati sono devoluti in beneficenza ad associazioni che operano sul territorio comunale.

3. La **concessione totalmente gratuita** del teatro è prevista in caso di:

- attività organizzate ai fini istituzionali in collaborazione con le scuole presenti sul territorio comunale;
- spettacoli che prevedano un biglietto d'ingresso e siano riservati agli alunni delle scuole del territorio comunale o dei comuni limitrofi ed il cui ricavato sia destinato a progetti scolastici preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Costi non ricompresi nella tariffa

1. Sono escluse dalla tariffa d'uso e condizioni di cui sopra tutte le prestazioni di personale per allestimenti, montaggi, smontaggi, facchinaggio, servizio di biglietteria, maschere (almeno due unità) e service luci e audio, diritti SIAE e adempimenti fiscali.
2. Il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di tali spese direttamente al soggetto fornitore esterno che abbia provveduto alla fornitura del servizio richiesto.

Art. 8 - Cauzione

1. Unitamente al versamento della tariffa d'uso il richiedente dovrà anticipare una caparra cauzionale (stabilita annualmente dalla Giunta Comunale) a garanzia del risarcimento di danni eventualmente arrecati ai locali e alle attrezzature del teatro, a scene e arredi.
2. L'importo della cauzione verrà restituito entro i dieci giorni successivi allo spettacolo, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

Art. 9 - Sopralluogo

1. Al momento della concessione si effettuerà un sopralluogo presso il teatro alla presenza del richiedente e di un referente dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
2. Una volta cessata l'utilizzazione, il referente dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ed eventualmente il richiedente provvederanno al controllo sullo stato dei beni e delle strutture del teatro. Nel caso in cui beni o le strutture siano stati restituiti nel medesimo stato in cui sono stati consegnati si archiverà la pratica e si autorizzerà la restituzione della cauzione.
3. Viceversa, qualora i beni o le strutture risultino deteriorati, sarà accertata l'entità della somma.
4. In questo caso l'importo sarà determinato in base ai prezzi di mercato correnti al momento della valutazione per l'acquisto o la riparazione dei beni o delle strutture danneggiate.

5. Il Comune tratterrà dalla cauzione l'importo corrispondente ai danni stimati, e qualora l'importo dei danni ecceda quello della cauzione il richiedente sarà tenuto al versamento dell'ulteriore somma stimata fino alla concorrenza della completa copertura per l'acquisto o la riparazione di quanto danneggiato.

Art. 10 – Uso dell'immobile da parte del concessionario

1. Il richiedente è tenuto alla verifica preventiva dell'idoneità dei locali e delle attrezzature all'uso cui saranno destinati.
2. Il soggetto richiedente dovrà servirsi dell'immobile e delle attrezzature esclusivamente per l'uso e il tempo indicati nel provvedimento di concessione, con la massima diligenza e cura.
3. Il concessionario dovrà restituire l'immobile e le attrezzature nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, ed assumersi ogni responsabilità ed onere relativo ai danni eventualmente arrecati, rilevati a seguito di verifica dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
4. Il concessionario si assume la piena responsabilità per furto o danno recati ai beni ed alle strutture del teatro.

Art. 11 – Installazione di impianti e scenografie

1. Tutti gli impianti temporanei (audio, luci) e tutte le apparecchiature necessarie per lo svolgimento di iniziative e spettacoli dovranno rispettare tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza.
2. Le scenografie andranno fissate senza danneggiare la struttura e alla fine dello spettacolo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
3. Richieste particolari di allestimento dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici preposti.

Art. 12 - Divieti

1. È vietato:
 - utilizzare il teatro per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta di concessione;
 - fumare all'interno di tutti i vani del teatro ed utilizzare, per eventuali scene, macchinari che producono fumo;
 - consentire l'ingresso ad un numero di spettatori superiori al limite indicato dal Comune;
 - consumare cibi e bevande nella platea, gallerie e bagni;
 - cedere a terzi la concessione d'uso;
 - esporre, sia all'interno che all'esterno del teatro, simboli riconducibili a partiti o movimenti politici.

2. Nel Teatro Comunale è altresì vietato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla Costituzione della Repubblica Italiana:

- esporre qualsivoglia simbolo o richiamo alla ideologia nazi-fascista;
- diffondere idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, di intolleranza, odio razziale e di genere, omofobia e antisemitismo.

Art. 13 – Revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento di revocare la concessione del teatro in caso di discordanza dell'attività svolta con quanto richiesto o nel caso in cui il concessionario contravvenga a quanto disposto nell'apposita autorizzazione rilasciata.

2. L'Amministrazione può inoltre revocare la concessione per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e per ragioni di pubblico interesse in genere.

Art. 14 - Responsabilità

1. Il richiedente, sia a titolo oneroso che gratuito, assume personalmente le responsabilità civili e penali relative alla predisposizione e svolgimento della manifestazione promossa, nonché alla incolumità del pubblico che interviene, il cui numero non potrà superare il limite fissato nell'agibilità.

2. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone e a cose in seguito ad incidenti che si verifichino durante il periodo di concessione del teatro, la cui responsabilità ricada sugli utilizzatori per la scorretta gestione dei locali.

Art. 15 - Controversie

1. Per ogni controversia si considera competente il foro di Pistoia.